

PROTOCOLLO D'INTESA

(AI SENSI DELL'ART. 39 DELLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2009, N. 6)

L'anno duemilasedici il giorno 25 del mese di novembre

TRA

L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, C.F. 00262110828 e Partita IVA 00261280820, con sede legale in Via Libertà 66 Palermo, rappresentato dal Dott. Marcello Giacone, nella qualità di Commissario Straordinario

E

L'Ente di Sviluppo Agricolo-ESA- della Regione Siciliana, C.F. 80020830826, rappresentata dal Commissario Straordinario On.le Francesco Calanna, domiciliato per la carica in Palermo presso la Sede centrale di Via Libertà 203, più avanti per semplicità denominato "Ente";

PREMESSO

- che l'art. 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 prevede che "al fine del contenimento della spesa, il personale dell'Amministrazione regionale e degli Enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, previo consenso dell'interessato, può essere temporaneamente assegnato dai competenti dipartimenti, o dai relativi Enti a qualsiasi titolo e per funzioni da concordare in protocolli d'intesa, con oneri a carico dell'ente o società destinatarie, fermo restando il trattamento previdenziale a carico della Regione e le salvaguardie previste dal vigente contratto collettivo di lavoro, presso Amministrazioni dello Stato, società a totale capitale pubblico, Enti pubblici anche economici, organi istituzionali, nonché presso Enti soggetti a controllo e/o vigilanza della Regione";
- che la circolare INAIL n. 39 del 2005 e successive modifiche ha fornito le direttive per la gestione del rapporto assicurativo tra Ente distaccante e Ente distaccatario e che la suddetta circolare si applica per il personale in posizione di assegnazione temporanea;
- che con risoluzione n. 1380/2008 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che gli adempimenti relativi all'IRAP restano a carico dell'Amministrazione di destinazione;
- che l'Ente (Ente Sviluppo Agricolo) intende avvalersi della procedura dell'assegnazione temporanea del personale dell'Amministrazione regionale ed Enti collegati, in esito all'atto di interpello del 20/09/2016 per il conferimento dell'incarico di Dirigente dei Servizi allo Sviluppo;
- che l'Ente ha richiesto l'utilizzazione in posizione di assegnazione temporanea del Dott. Felice Capraro con la qualifica di Dirigente, in servizio presso l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, per le funzioni di Dirigente Area Servizi allo Sviluppo dell'ESA presso la sede di Palermo;
- che il suddetto Dirigente ha dato il proprio assenso a tale assegnazione con nota del 12/10/2016 e che lo stesso, prima del conferimento dell'incarico, deve rendere apposita dichiarazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 commi 1 e 2 del D.Lgs.39/2013, completa di tutti gli incarichi eventualmente in essere all'Ente di assegnazione;
- che il Dirigente conserva la posizione giuridica ed economica in godimento presso l'Amministrazione di provenienza alla data della stipula del presente protocollo, ed in particolare il trattamento economico fondamentale che sarà anticipato dall'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio e che l'Ente di assegnazione si impegna a rimborsare con cadenza quadrimestrale; la retribuzione di



posizione dirigenziale e quella di risultato restano a carico dell'Ente così come i contributi previdenziali, assistenziali dovuti all'INPS Gestione ex-INPDAP ed il premio INAIL.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.
2. Le modalità di esecuzione della prestazione sono stabilite dall'art. 39 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e dal presente protocollo d'intesa.
3. L'assegnazione temporanea del Dirigente viene disposta con Decreto del Dirigente Generale dell'ESA.
4. Per il periodo dell'assegnazione *temporanea* del Dott. Felice Capraro, l'Ente si fa carico degli adempimenti relativi all'IRAP ed inoltre:
 - a) L'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, anticiperà al Dirigente il trattamento economico fondamentale in godimento, che l'Ente si impegna a rimborsare con cadenza quadrimestrale, compresi i relativi oneri contributivi, previdenziali, assistenziali anticipati ed il premio INAIL.
 - b) L'Ente corrisponderà al Dirigente il trattamento economico relativo alla parte variabile e di risultato previsti dal contratto individuale e verserà i relativi oneri contributivi, previdenziali e assistenziali all'INPS (GESTIONE EX INPDAP), provvedendo nel contempo all'invio mensile delle denunce contributive.
 - c) La durata dell'assegnazione temporanea, prevista nel contratto individuale, è stabilita in anni 3(tre) con decorrenza dalla data di presa di servizio.

Tale durata può cessare prima della scadenza naturale per il motivato venir meno dell'interesse sostanziale di ciascuna delle parti. Allo scadere dell'assegnazione temporanea, se non rinnovata, il Dirigente ha l'obbligo di rientrare automaticamente in servizio presso l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio.

4. L'eventuale rinnovo dell'assegnazione temporanea e del presente protocollo d'intesa potrà essere concordato dalle parti solo in forma scritta, con espressa esclusione del rinnovo tacito e potrà essere effettuata in *presenza di avvenuto* rimborso degli oneri e versamenti a carico dell'Ente.

Letto, confermato e sottoscritto.


Palermo, li

NOV. 2016

Per l'ESA Ente di Sviluppo Agricolo

Il Commissario Straordinario

On.le Francesco Calonna



Per l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio

Il Commissario Straordinario

Dott. Marcello Giacone

